



## Comune di Balerna

### **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO**

La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione. La luce artificiale eccessiva ha effetti negativi sull'ambiente e genera uno spreco di energia.

A livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

- Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18)
- Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 1, art. 4, art. 6, art. 11 e art. 12)
- Legge federale del 20.6.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 e art. 7)
- Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e art. 3)
- Ordinanza federale del 5.9.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96)

Conformemente alle basi legali di cui sopra, agli art. 107 e 192 della Legge organica comunale, agli art. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale e agli art. 52 e 100 del Regolamento comunale

### **il Municipio di Balerna decreta**

#### **art. 1 SCOPO**

L'ordinanza é volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'Ufficio federale dell'ambiente "Prevenzione delle illuminazioni luminose. Raccomandazioni", 2005 e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio, 2007.

#### **art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sono soggetti alle disposizioni di questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o di impianti d'illuminazione, i gestori ed i responsabili degli stessi.

È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade e piazze per la quale il Municipio si impegna comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente ordinanza.

#### **art. 3 DIVIETI**

Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, per la protezione dell'ambiente e per il traffico aereo.

Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00, salvo quelle necessarie per l'attività e la sicurezza.

Il Municipio può concedere deroghe per situazioni particolari.

**art. 4 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE**

Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose vanno definite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

**art. 5 CONTROLLI**

Il Municipio si riserva di effettuare i controlli del caso ed interviene per chiedere od imporre il rispetto delle norme della presente ordinanza.

**art. 6 CONTRAVVENZIONI**

I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a Fr. 1'000.-

**art. 7 ENTRATA IN VIGORE**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Adottata con risoluzione municipale no. 908 del 13 luglio 2010.

Publicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 15 luglio 2010 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.